

**CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI TRA
L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA E L'ENTE SAN
MARTINO FISIOKINESITERAPIA S.A.S. DI PROVENZI GIANFRANCO & C.
PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI MEDICINA DELLO SPORT**

Tra

l' **AGENZIA di TUTELA della SALUTE della VAL PADANA** (di seguito ATS), con sede legale in Mantova, in via dei Toscani n. 1 – C.F. 02481970206, nella persona del Direttore Generale dott. Aldo Bellini, nato a Sarnico (BG) il 31.07.1961, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta Regionale n. X/4669 del 23.12.2015

e

l'ente gestore **SAN MARTINO FISIOKINESITERAPIA S.A.S. DI PROVENZI GIANFRANCO & C.**, con sede legale in Soncino, via Brolo n. 12/a, C.F. 00808590194, nella persona del Legale Rappresentante sig. Gianfranco Provenzi, in qualità di legale rappresentante pro-tempore

PREMESSO che

- Con DGR n. 6403 del 27/12/2007 la Struttura sanitaria San Martino è stata accreditata per l'assetto organizzativo allegato al presente atto;
- La Struttura risulta iscritta al Registro delle Strutture Accreditate, istituito presso la Direzione Generale Welfare, al n. 917.

Art. 1 -Assetto Organizzativo


La Struttura eroga prestazioni di Medicina dello Sport, secondo l'assetto organizzativo accreditato (all. n. 1) e per il quale la struttura è iscritta nel Registro delle Strutture Accreditate. La Struttura si impegna a comunicare, con congruo



anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente contratto.

Art. 2 -Requisiti autorizzativi e di accreditamento

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, la Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto con il personale del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo di cui all'elenco nominativo che, controfirmato dal legale rappresentante della struttura, viene allegato al presente contratto quale parte integrante (all. n. 2). La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica determinati sulla base del reale utilizzo dei posti letto per disciplina verificatosi nel quadrimestre precedente. Tale certificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte della ATS, la quale si riserva altresì il diritto di compiere, in ogni tempo e senza comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte della Struttura dei requisiti autorizzativi e di accreditamento. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari della ATS presso la Struttura; al termine delle operazioni, viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo. L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di accreditamento comporta, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la risoluzione del presente contratto, con contestuale comunicazione alla giunta Regionale per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is a large, stylized scribble, and the initials are 'AS' written vertically.

Art. 3 - Sistema tariffario

Attività ambulatoriali e di diagnostica strumentale

Le prestazioni ambulatoriali vengono remunerate secondo il nomenclatore tariffario vigente in Regione Lombardia.

Art. 4 - Budget


Annualmente l'ATS ed il soggetto gestore negoziano e formalizzano il budget sui volumi economici di prestazioni da erogare nel corso dell'esercizio sulla base delle regole di gestione del servizio socio sanitario regionale definite ogni anno dalla Regione.

Art. 5 -Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni

La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione della documentazione sanitaria. La Struttura codifica le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e/o in altra documentazione clinica e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica fornite dal competente Servizio della Direzione Generale Welfare. Nell'ambito delle verifiche delle prestazioni erogate e del mantenimento dei requisiti di accreditamento si applicheranno le norme di cui alla DGR 8501/2008 e alla DGR 9014/2009.

Art. 6 -Pagamenti

L'ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese alla struttura nei tempi previsti dai provvedimenti regionali a far data dalla presentazione di regolare fattura e/o nota di addebito attestante le attività svolte nel trimestre di riferimento, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione Generale Welfare anche con verifica da parte dell'ATS. Sulla fattura trimestrale dovrà essere apposta la dicitura "salvo errori ed omissioni". La Struttura emette fattura




trimestrale relativa alle prestazioni rese e rendicontate dalla struttura. In ogni caso i corrispettivi annuali non potranno superare il limite massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario regionale stabilito dalla Regione in attuazione della programmazione sanitaria. E' fatta salva la facoltà dell'ATS di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali ai sensi dell'art. 2 o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sanitaria. L'avvenuto saldo trimestrale non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte.

Art. 7 -Modifica degli acconti

Le parti concordano, che l'acconto mensile non può essere inferiore al 75% ne superiore al 90% del fatturato finanziariamente riconosciuto nel corrispondente periodo dell'anno precedente, ovvero dell'ultimo trimestre validata dalla Direzione Generale Welfare, salvo quanto definito dalle regole di sistema del servizio socio sanitario emanate annualmente dalla Regione.

Art. 8 -Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine si rende necessario lo sviluppo di un sistema aziendale di miglioramento della qualità che presidi le diverse variabili della qualità stessa. In particolare, la Struttura si impegna a sviluppare il sistema di qualità aziendale secondo le direttive definite dalla Giunta Regionale in attuazione all'art. 15 della LR 33/2009, nonché le iniziative sotto indicate e di quanto definito dalle regole di sistema del servizio socio sanitario emanate annualmente dalla Regione



Certificazione ISO 9000

La Struttura assume tra i propri obiettivi la certificazione dei processi di produzione. I termini e le modalità attraverso cui la struttura è tenuta ad adeguare la propria organizzazione aziendale alla normativa ISO 9000 sono stabiliti da provvedimenti regionali.

Art. 9 -Debito informativo


La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ATS e della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, ai sensi dell'art. 21 della LR 33/2009, e secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 10 -Sanzioni

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli artt.1453 e seguenti del Codice Civile. Le inadempienze di cui agli articoli precedenti saranno contestate formalmente alla Struttura che, entro il termine di 30 giorni, potrà far pervenire all'ATS le proprie controdeduzioni.

Art. 11 - Durata

Il presente contratto ha validità triennale a decorrere dal 1.01.2017. Il contratto viene redatto in duplice copia, uno per ciascun contraente; mentre copia su supporto informatico sarà inviata alla DG Welfare. Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionale e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed



integrato. In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ATS ed alla Direzione Generale Welfare.

Art. 12 -Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Cremona.

Art.13 - Codice Etico Comportamentale

La struttura conferma di aver preso visione del Codice Etico Comportamentale dell'ATS della Val Padana, di approvarlo, e assume l'impegno di osservarne i contenuti, consapevole che in caso di grave violazione si procederà alla risoluzione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto

Cremona, 19 DIC. 2016

IL DIRETTORE GENERALE


IL LEGALE RAPPRESENTANTE

ATS VAL PADANA

SAN MARTINO FISIOKINESITERAPIA S.A.S.

dott. Aldo Bellini

sig. Gianfranco Provenzi



Regione Lombardia
Assetto organizzativo funzionale

S. MARTINO FISIOKINESITERAPIA SAS DI PROVENZI GIAN FRANCO E C.
Ambulatorio di medicina sportiva - S. Martino Fisiokinesiterapia SaS di Provenzi Gian Franco E C.

Dati relativi all'Ente

Codice Ente 00808590194
Ente S. MARTINO FISIOKINESITERAPIA SAS DI PROVENZI GIAN FRANCO E C.
Indirizzo VIA BROLO N. 12/A - 26029 - SONCINO (CR)
Telefono
Fax
e-Mail

Dati relativi alla Struttura

Codice Struttura 001001
Tipo Struttura Ambulatorio di medicina sportiva
Tipo R.C.
Nome Struttura S. Martino Fisiokinesiterapia SaS di Provenzi Gian Franco E C.
Indirizzo VIA BROLO 12/A - 26029 - SONCINO (CR)
Telefono
Fax
e-Mail
ATS ATS DELLA VAL PADANA
Autorizzata Accreditata Abil. Cert. Privata



Regione Lombardia
Assetto organizzativo funzionale



S. MARTINO FISIOKINESITERAPIA SAS DI PROVENZI GIAN FRANCO E C.
Ambulatorio di medicina sportiva - S. Martino Fisiokinesiterapia SaS di Provenzi Gian Franco E C.

U.O.: 15 - Poliambulatorio di medicina sportiva - 1 -

Macroattività	Posti		aut	accr	cont	abil cert	edifici di riferimento
	Letto	T/Culle					
Ambulatorio di medicina sportiva - 1 -			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EDIFICIO

Specialità	aut	accr	cont	abil cert
Medicina dello sport	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Totale posti letto



COGNOME	NOME	QUALIFICA	CATEGORIA CONTRATTUALE
Dott.ssa Pedroni	Serena	specialista in medicina dello sport e direttore sanitario	libera professionista
Dott. Maggi	Paolo	specialista in medicina dello sport ; specialista in cardiologia	libero professionista
Dott. Rosa	Ernes	specialista in medicina dello sport	libero professionista
Dott. Boriani	Vincenzo Augusto	specialista in otorinolaringoiatria	libero professionista
Dott.ssa Pomini	Rosa Federica	specialista in oculistica	libera professionista
Dott. Riccardi	Tommaso	specialista in neurologia	libero professionista
Dott. Consoli	Alberto	specialista in ortopedia	libero professionista
Provenzi	Gian Franco	infermiere professionale	socio
Bruni	Silvia	infermiera professionale	libera professionista
Pea	Raffaella	infermiera professionale	libera professionista
Paioli	Melania	addetta reception	